

**REGOLAMENTO DEL FONDO PER L'INCENTIVO
DELLE FUNZIONI TECNICHE, CONNESSE ALLA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE APPALTI DI
SERVIZI E I FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL
D.L.vo n. 50/2016**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 comma 3 del D.L.vo n. 50/2016, e detta disposizioni in ordine alle modalità, limiti di costituzione e di liquidazione del fondo destinato ad incentivare le funzioni tecniche previste dalla norma legislativa citata.
2. I criteri e le modalità di utilizzazione e di ripartizione delle somme fra gli aventi diritto sono state definite in sede di contrattazione decentrata.
3. A valere sugli stanziamenti di bilancio previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, il Comune destina in un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate – come successivamente specificato - sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
4. Il presente regolamento si applica agli appalti lavori superiori a 40 mila euro e a quelli servizi e forniture di importo a base di gara superiore a 221 mila euro e per i quali è nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 2 - Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche

1. Il fondo per le funzioni tecniche relativo alle attività connesse all'esecuzione dei lavori pubblici di importo superiore a 40 mila euro, da calcolare sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è così stabilito:
 - nella misura del 2,00% per lavori pubblici di importo superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
 - nella misura dell'1,8% per lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria.
2. Il fondo per le funzioni tecniche relativo alle attività connesse alle prestazioni di servizi e forniture di importo superiore a 221 mila euro, da calcolare sull'importo posto a base di gara è così stabilito:
 - nella misura del 2,00% per appalti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 221.000,00 e fino a € 1.000.000,00;
 - nella misura dell'1,8% per appalti di forniture e servizi superiori a € 1.000.000.
3. Nel caso di project financing, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro vengono riconosciute le quote del fondo, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna in funzione dello specifico ruolo all'interno del gruppo di lavoro.
4. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
5. Il Fondo per la corresponsione degli incentivi deve essere costituito direttamente sulle risorse che finanziano l'appalto e deve essere stanziato ed impegnato all'interno del quadro economico del relativo progetto.
6. Le figure, le attività e le fasi oggetto di incentivazione sono quelle riportate nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

Art. 3- Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione dell'Ente

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'articolo 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti beneficiari come indicati al successivo art. 4 che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 1 comma 3 nonché tra i loro collaboratori.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato per le finalità previste dall'art. 113 comma 4 del TU appalti.

Art. 4 – Beneficiari

1. Il RUP e i soggetti destinatari sono individuati per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione con atto formale dal dirigente competente all'atto dell'avvio del procedimento
2. Per le attività connesse all'esecuzione dei contratti pubblici, il RUP può richiedere al Dirigente competente di nominare un gruppo e/o una figura esterna di supporto per l'intero procedimento e/o per specifiche fasi. L'individuazione di tale figura avverrà secondo quanto previsto dalla vigente normativa con atto dirigenziale di nomina e previo accertamento da parte dello stesso dell'impossibilità di reperire tale figura tra il personale interno all'Ente .
3. Per l'attività di verifica preventiva della progettazione delle opere e/o lavori pubblici , secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 6 del codice, sarà istituita apposita "commissione di controllo della qualità" nominata dal Dirigente nel rispetto dei contenuti del comma 6, Lett. c) e d) del medesimo comma 6, composta dai funzionari P.O del Settore Servizi al territorio e alle Imprese con l'integrazione, in funzione della specifica professionalità necessaria per la tipologia del singolo progetto da validare, da altri tecnici del medesimo settore che comunque non ricoprono il ruolo di RUP. In tal caso la quota di verifica/validazione progetto è ripartita tra i commissari escluso il Dirigente.

Art. 5 – Criteri di riduzione delle risorse

1. Le funzioni tecniche conferite ai dipendenti dovranno essere assolte secondo le priorità nel rispetto delle scadenze e con le modalità indicate dall'amministrazione Comunale negli atti di programmazione o nei provvedimenti specifici di incarico.
2. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificati da comprovati motivi di ufficio certificati dal Dirigente competente, comporterà una riduzione delle risorse di cui all'articolo 2 del presente regolamento nella misura di seguito determinata:
 - a - In caso di ritardo nella realizzazione di lavori rispetto ai tempi previsti nei documenti di programmazione (DUP, PEG), si applica una riduzione pari ad 1/20 per ogni mese di ritardo. Le frazioni di mese si arrotondano ad unità.
 - b – In caso di varianti in corso d'opera per la realizzazione di lavori comportanti un aumento dei costi non dovuti a eventi imprevedibili o a scelte discrezionali migliorative (ammesse dalla legge), si applica una riduzione pari a 10 punti percentuali per ogni centomila euro di aumento con arrotondamento aritmetico.
 - c – In caso di avvio dei contratti per servizi e forniture con un ritardo sui tempi previsti nei documenti di programmazione (DUP/PEG), si applica una riduzione pari ad 1/10 per ogni mese di ritardo.
3. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato il ritardo.
4. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica Dirigenziale.

5. Il fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento verrà ridotto in misura corrispondente al valore dell'incarico affidato a soggetti esterni all'Amministrazione per le attività, una o più, di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento, compreso il supporto al RUP sempre se esterno.
6. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo e/o l'aumento dei costi non sia collegabile e imputabile alle attività del personale,

Art. 6 – Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta su proposta del RUP, dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, alla conclusione delle fasi così come indicate ai successivi commi .
2. La determinazione di liquidazione deve ottenere per la sua efficacia oltre al visto del Dirigente del Settore Finanziario anche quello del dirigente del Settore Risorse Umane.
3. Il fondo incentivante è ripartito e liquidato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno; in caso di contratti pluriennali esso verrà ripartito e liquidato annualmente ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo parziale, per i lavori, e del certificato di verifica parziale, per le forniture, redatto al termine della medesima annualità.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Per l'attività programmatica/amministrativa ossia di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP, per lavori – servizi – forniture, il diritto alla liquidazione per tutti i beneficiari di cui all'art. 4 del presente regolamento matura con la determina di aggiudicazione definitiva di ciascun lavoro, servizio o fornitura;
6. Per le fasi esecutive ossia direzione lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, collaudi, verifica di conformità e l'attività del RUP relativa alle predette attività il diritto alla liquidazione matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo (per i lavori) o della verifica di conformità (per servizi e forniture) o di atti equivalenti.
7. Ai fini della liquidazione degli incentivi le fasi dalla programmazione fino all'aggiudicazione delle gare quotano il 40% delle risorse impegnate; il restante 60% verrà distribuito sulle annualità successive in quota parte (determinato sulla base dei SAL per i lavori e per i servizi e le forniture in ragione di percentuali annue).

Art. 7 – Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica per tutti i lavori servizi e forniture, come individuati al precedente articolo 2, per cui trova attuazione – ai sensi dell'articolo 216 comma 1 del D.L.vo n. 50 del 2016 a patto che siano stati assunti i corrispondenti impegni sui relativi stanziamenti di Bilancio nella misura di quanto vincolato a Fondo nei quadri economici dei singoli appalti anche se avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento verrà sottoposto a revisione dopo un anno dalla sua entrata in vigore e sentite le parti sindacali.

Art 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.

TABELLA A

LAVORI

RUP e collaboratori tecnici e amministrativi	50	Rup 40 (di cui 10 al supp al RUP se nominato) Collab. Tecnici e Amm.ni 10
Controllo qualità progetto	10	
Direttore Lavori	25	20 Assistente al DL 5
Collaudo tecnico-amministrativo	5	
Collaudo statico	5	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	5	
T O T A L E.....	100	

a) qualora non venga nominato il supporto al RUP le somme per incentivi verranno suddivise in parti uguali tra lo stesso Rup e Collaudatore;

b) qualora non siano necessarie o indispensabili le attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico le somme per incentivi verranno destinate al Direttore lavori.

TABELLA B

SERVIZI E FORNITURE

RUP e collaboratori amministrativi	55	Rup 45 (di cui 10 supp RUP se nominato) Collaboratori 10
Controllo qualità progetto	10	
Direttore esecuzione	25	
Verifica conformità	10	
T O T A L E.....	100	

a) qualora non venga nominato il supporto al RUP le somme per incentivi verranno suddivise in parti uguali tra lo stesso Rup e il Direttore dell'esecuzione;

b) qualora il certificato di conformità è redatto dal Direttore dell'esecuzione le somme per incentivi verranno attribuite a quest'ultimo.